



Reggio Gestione Entrate e Servizi

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2012)

Re.G.E.S. S.p.A. - Reggio Gestione Entrate e Servizi S.p.A. - via Sbarre Inferiori, 304/a - 89129 Reggio Calabria (RC) -
tel. 0965/631911 - fax 0965/631919 - capitale sociale euro 250.000,00 i.v. - iscritta al registro delle imprese di Reggio
Calabria, partita IVA e codice fiscale n. 02338840800 - iscritta al R.E.A. di Reggio Calabria al n. 162792

INDICE

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI REGES

2.1 Reges: modello di governance e assetto organizzativo generale della società

2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

2.3 Funzione del Modello

2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

2.5 Adozione del Modello da parte di Reges

2.6 Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

3. ORGANO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)

3.1 Identificazione dell'organismo di controllo interno

3.2 Compiti dell'organismo di vigilanza

4. FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

4.1 Formazione del personale

4.2 Informativa ai Collaboratori Esterni


5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

6. SISTEMA DISCIPLINARE

7. VERIFICHE PERIODICHE

8. MODELLO E DOCUMENTI CONNESSI

ALLEGATO A - I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO



DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Sezioni della Parte Speciale.

AD: l'Amministratore Delegato della Società.

Aree a Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.

Codice di Autodisciplina: il codice di autodisciplina adottato dal Gruppo Comune di Reggio Calabria e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Reges in data 26 luglio 2012 e relativi aggiornamenti.

Codice di Condotta: il codice di condotta, e relativi allegati, adottato dal Gruppo Comune di Reggio Calabria e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Reges in data 26 luglio 2012 e relativi aggiornamenti.

Codice Etico: il codice etico adottato dal Gruppo Comune di Reggio Calabria e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Reges in data 26 luglio 2012 e relativi aggiornamenti.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti e i Fornitori.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Reges, ivi compresi i dirigenti.

D. Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità e successive modifiche e integrazioni.

Ente/i: entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della Società.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società.

Gruppo: Il Comune di Reggio Calabria e le società dal medesimo controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 cod. pen. sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Reges ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale della Società e i loro componenti.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo suo aggiornamento.

PA: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 cod. pen. sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Reges e/o la Società: RE.G.E.S. S.p.A. con sede legale in Reggio Calabria, via Sbarre Inferiori n. 304/a.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. n. 300/2000 - il Decreto Legislativo n. 231 che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (cd. soggetti in posizione apicale), nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. soggetti sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti), per avere rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, deve costituire espressione della politica aziendale ovvero, quanto meno, derivare da una "colpa di organizzazione".

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto di cui al Decreto le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti - commessi all'estero, in presenza di determinati presupposti indicati nel Decreto.

Quanto alla tipologia di reati che configurano il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la PA. Nel corso degli anni l'elenco dei reati cd. presupposto si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa". Per l'elenco completo dei Reati e degli illeciti si rinvia all'Allegato A.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri - nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale - che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

L'Ente, per contro, è esentato dalla responsabilità amministrativa per reati commessi dai soggetti sottoposti se, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI REGES

2.1 Reges: modello di governance e assetto organizzativo generale della società

Reges è una società strumentale con partecipazione pubblica maggioritaria da parte del Comune di Reggio Calabria e il cui socio privato, M.T. S.p.A., è stato scelto con gara a doppio oggetto. E' stata costituita in data 31 maggio 2005. Alla Società il Comune ha affidato i servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate di natura tributaria e patrimoniale con Contratto di servizio del 3 ottobre 2005 e relativo Disciplinare del 21 dicembre 2005, successivamente modificato in data 26 giugno 2008 e 4 settembre 2012.

La Società ha adottato il sistema di governo tradizionale, basato sulla presenza di due organi di nomina assembleare: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

La struttura organizzativa della Società è rappresentata nell'organigramma di seguito riportato:



I principali riferimenti documentali che descrivono l'organizzazione e disciplinano il funzionamento operativo di Reges sono riconducibili a regolamentazioni di carattere generale e a disposizioni applicative ed operative specifiche. In particolare, i principali documenti di riferimento sono:

- Statuto sociale;
- Patti parasociali;
- Sistema di deleghe e poteri decisionali;
- Codici aziendali: identificano le regole comportamentali cui la Società si deve attenere (Codice di Autodisciplina, Codice di Condotta, Codice Etico, Codice della Privacy);
- Regolamenti: definiscono gli aspetti funzionali ed organizzativi della Società (Regolamento per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi, Regolamento per il corretto svolgimento delle attività all'interno della sede, Regolamento di videosorveglianza, Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori, Regolamento Buoni Pasto);
- Policy: definiscono i criteri ed i principi ai quali la Società si deve attenere per gestire particolari aspetti, eventi o situazioni della vita aziendale (Carta dei Servizi, Procedura Gestione Cassa);
- Ordini di servizio: dettano i comportamenti relativi ad una questione specifica.

Il sistema strutturato ed organico di procedure e le attività di controllo (preventive ed ex post) adottate dalla Società hanno come obiettivo la consapevole gestione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Dette attività consentono:

- i) al potenziale autore del Reato di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne vantaggio;
- ii) alla Società di reagire tempestivamente per prevenire e/o impedire la commissione del Reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante delle attività.

2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Reges - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - su indicazione del socio di maggioranza, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione - considerando le dimensioni di Reges - ha affidato al Collegio Sindacale l'incarico di assumere le funzioni di organismo di vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.3 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Reges nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Reges in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Reges intende attenersi nell'espletamento della propria

missione aziendale;

- consentire a Reges, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- > l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- > la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
- > la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- > la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- > l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate da Reges - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- > il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- > la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- > la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- > l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- > l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale illustra i contenuti del Decreto, la funzione del Modello, i compiti dell'OdV, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.

La Parte Speciale, suddivisa in Sezioni, è predisposta con riferimento alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione della tipologia e delle caratteristiche della propria attività.

Ad oggi la Parte Speciale si compone delle Sezioni di seguito indicate:

- Sezione A: Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Sezione B: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Sezione C: Delitti di criminalità organizzata;
- Sezione D: Reati societari;
- Sezione E: Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Sezione F: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Sezione G: Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Sezione H: Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Sezione I: Reati ambientali.

Reges, inoltre, con riferimento ai Reati indicati all'Allegato A, a seguito delle analisi effettuate, allo stato attuale ha valutato come non rilevanti - in ragione dei servizi offerti dalla Società - le seguenti tipologie di reato:

- la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto). In merito al rischio di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), è stato ritenuto che la Società adotti controlli adeguati (nella specie, effettuando verifiche giornaliere a mezzo di

contabanconote con detezone certificata S200). Viceversa, l'operatività caratteristica non espone la Società ai rischi residui dovuti alla gestione di valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

- ii) i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto) in quanto gli stessi, tipicamente, assumono rilevanza in aziende che esercitano attività commerciale, industriale o comunque produttiva, attività estranee alla mission di Reges;
- iii) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-querter del Decreto) in quanto l'operatività caratteristica non espone la Società a tali rischi;
- iv) le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-querter.1 del Decreto) in quanto le stesse, tipicamente, assumono rilevanza in Enti e strutture che svolgono attività di ospitalità, ricovero, volontariato e cura, attività estranee alla mission di Reges;
- v) i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto) in quanto gli stessi, tipicamente, assumono rilevanza in aziende operanti nel settore editoriale, audiovisivo, del commercio elettronico e turistico, e quindi in attività estranee alla mission di Reges;
- vi) gli abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto) in quanto gli stessi, tipicamente, assumono rilevanza esclusivamente in società quotate, in rapporto di controllo con società quotate e/o in aziende che emettono e gestiscono strumenti finanziari quotati;
- vii) il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) in quanto è stato ritenuto che la Società, nel caso, sia in grado di porre in essere controlli adeguati per verificare il possesso da parte del lavoratore straniero di permesso di soggiorno in corso di validità e/o non revocato e/o non annullato.

Giova sottolineare infatti che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e del suo sistema documentale, non sono state evidenziate particolari Aree di Rischio per la commissione dei suddetti reati e comunque i presidi già adottati ed applicati sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose.

Infine, non è stata predisposta un'apposita Sezione relativa ai Reati transnazionali, preferendo mapparli congiuntamente alle fattispecie di Reato contenute nelle singole Sezioni di interesse.

E' demandato all'OdV di Reges di proporre l'integrazione del presente Modello in una successiva fase con eventuali ulteriori Sezioni della Parte Speciale relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.5. lett. b).

2.5 Adozione ed applicazione del Modello da parte di Reges

La metodologia applicata dalla Società per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle Aree a Rischio mediante l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società. La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista tecnico-organizzativo e legale permette l'individuazione dei processi/attività a rischio ed una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente. Per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1 vengono analizzate, anche attraverso interviste alle persone chiave della Società, le sue fasi principali, funzioni e ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti. Viene poi realizzata una mappatura delle attività che sono potenzialmente esposte alla commissione di Reati. L'evidenza degli ambiti di operatività/processi della Società sensibili a tali fattispecie di reato è sinteticamente rappresentata dalla matrice dei processi/reati di seguito riportata:

- fase 3: gap analysis e piano di azione. In questa fase vengono individuati i requisiti organizzativi caratterizzanti un

processi aziendali	processi aziendali	processi aziendali	processi aziendali	processi aziendali	Reati
riscossione tributi/entrate patrimoniali	gestione tributi/entrate patrimoniali	governo soc./legale/comunicaz.	amministrazione/controllo	organizzazione/HR/logistica/sistemi informativi	reati contro PA
✓	✓	✓	✓	✓	delitti informatici
		✓	✓	✓	delitti di criminalità
na	na	na	na	na	reati nella gestione di monete
na	na	na	na	na	delitti contro industria e commercio
		✓			reati societari
na	na	na	na	na	delitti di terrorismo
na	na	na	na	na	delitti mutilazioni
na	na	na	na	na	delitti contro personalità individuale
na	na	na	na	na	reati abuso mercato
		✓		✓	reati in materia di sicurezza
✓		✓	✓	✓	reati di ricettazione e riciclaggio
✓	✓	✓	✓	✓	delitti in materia di violazione diritto
		✓	✓	✓	reati induzione a non
		✓		✓	reati ambientali
					reati transnazionali
Na	Na	Na	Na	Na	delitti impiego stranieri

Modello organizzativo idoneo a prevenire i Reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti e, dopo un'analisi comparativa con la situazione e/o il Modello organizzativo esistenti, vengono definite le azioni di miglioramento degli stessi;

- fase 4: disegno e aggiornamento del Modello.

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

- a) Adozione ed aggiornamento del Modello.

E' rimesso a Reges di predisporre e aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

A tale scopo è demandato all'organo amministrativo della Società, sulla base anche di criteri e direttive che potranno essere emanati in tal senso da parte del Gruppo, di provvedere mediante apposita delibera all'adozione del proprio Modello organizzativo nonché delle singole Sezioni di Parte Speciale, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Società stessa.

Nell'adottare il Modello il Consiglio di Amministrazione della Società procederà contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza (OdV), incaricato di svolgere i compiti di vigilanza sull'applicazione del Modello medesimo.

- b) Modifiche ed integrazioni del Modello

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, nonché l'adozione di ulteriori Sezioni di Parte Speciale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Reges, su proposta dell'OdV.

2.6 Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

All'OdV di Reges è attribuita la facoltà di dare impulso all'applicazione del Modello per assicurarne una corretta ed omogenea attuazione.

Reges ha altresì istituito un'Unità Presidio Modello Organizzativo 231 con il compito di fornire supporto all'OdV nell'ambito delle indagini sulle segnalazioni dei reati previsti dal Decreto.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)

3.1 Identificazione dell'organismo di controllo interno

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale all'art. 6, lett. b) pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento - e considerando le dimensioni della Società, è stato deciso nell'ambito del Gruppo che l'organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura collegiale e sia composto dai membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, determina la durata della carica degli stessi. In assenza di specifica determinazione, essa, per ciascun componente, si intende coincidente con la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV è stato ricostituito.

I componenti dell'OdV dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'OdV non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interesse con Reges né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre,

anche avvalersi di professionisti esterni.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

3.2 Compiti dell'organismo di vigilanza

All'OdV di Reges è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali ed alle novità legislative e regolamentari.

Funzioni e poteri dell'OdV, nonché l'attività di reporting dello stesso, risultano individuati e meglio specificati nell'Allegato B al Codice di Condotta.

4. FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

4.1 Formazione del personale

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Reges definisce un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle Aree a Rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la funzione Risorse Umane e con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, Reges è impegnata nel:

- diffondere il Modello attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale e/o con qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo;
- predisporre uno specifico training, anche on line, destinato a tutto il personale avente qualifica di operaio e impiegato;
- organizzare uno specifico incontro formativo per il personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente e per i responsabili interni nell'ambito del quale illustrare il Decreto ed il Modello adottato.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Con cadenza almeno annuale, la funzione Risorse Umane propone un piano di formazione ed aggiornamento all'OdV, il quale ne verifica la qualità dei contenuti.

I corsi di formazione predisposti per il personale dipendente hanno frequenza obbligatoria.

4.2 Informativa ai Collaboratori Esterni

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società. Potranno essere altresì fornite ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate da Reges sulla base del presente Modello organizzativo contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro eventuale inserimento nei contratti con i subappaltatori.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Valgono al riguardo le prescrizioni di cui all'Allegato B al Codice di Condotta.

E' prevista l'istituzione di un "canale informativo dedicato" da parte dell'OdV di Reges, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e quella di risolvere rapidamente casi dubbi.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica ----- oppure tramite posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o RE.G.E.S. S.p.A: via Sbarre Inferiori n. 304/a, 89129 Reggio Calabria (RC).

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Valgono al riguardo le prescrizioni ed i procedimenti di cui all'Allegato A al Codice di Condotta.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, verrà stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Reges (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

8. MODELLO E DOCUMENTI CONNESSI

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice di Condotta, e relativi allegati, del Codice Etico e del Codice di Autodisciplina adottati dal Gruppo Comune di Reggio Calabria e approvati dal Consiglio di Amministrazione di Reges in data 26 luglio 2012 e relativi aggiornamenti.

Il Modello è inoltre integrato dai principi e dalle disposizioni contenuti nei documenti aziendali, nonché dai processi, procedure e sistemi adottati dalla Società (cfr. punto 2.1). A tal proposito, ai fini del presente Modello, si richiamano espressamente ed integralmente tutti gli strumenti già operanti in Reges e tutti gli altri regolamenti e normative in base ai quali Reges ha attuato un sistema di processi, policy, procedure, circolari e ordini di servizio. Detti strumenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello.

Pertanto con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma anche tutti i documenti connessi al medesimo, nonché gli ulteriori documenti che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nel Modello e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

ALLEGATO A

I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

- 1) **fattispecie criminose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio)**, e precisamente:
 - art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
 - art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
 - art. 317 c.p. - Concussione
 - art. 317-bis c.p. - Pene accessorie
 - art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)

art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

art. 640-ter c.p. - Frode informatica;

2) fattispecie criminose di cui all'art. 24-bis del Decreto (cd. delitti informatici e trattamento illecito dei dati), ovvero:

art. 491-bis c.p. - Documenti informatici

art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;

3) fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter del Decreto, introdotto dalla L. n. 94/2009 (cd. delitti di criminalità organizzata), in particolare:

art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere

art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope

art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari;

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dalla L. n. 409/2001 (cd. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), e precisamente:


art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

art. 454 c.p. - Alterazione di monete

art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede

art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati



art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo

art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

art. 464, co.1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis.1 del Decreto, introdotto con la L. n. 99/2009 (cd. delitti contro l'industria e il commercio) ovvero:

art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. n. 61/2002 (c.d. reati societari), e precisamente:

art. 2621 cod. civ. - False comunicazioni sociali

art. 2622 cod. civ. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

art. 2625 cod. civ. - Impedito controllo

art. 2626 cod. civ. - Indebita restituzione dei conferimenti

art. 2627 cod. civ. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

art. 2628 cod. civ. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

art. 2629 cod. civ. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

art. 2629-bis cod. civ. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi

art. 2632 cod. civ. - Formazione fittizia del capitale

art. 2633 cod. civ. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

art. 2635 cod. civ. - Corruzione tra privati

art. 2636 cod. civ. - Illecita influenza sull'assemblea

art. 2637 cod. civ. - Aggiotaggio

art. 2638 cod. civ. - c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater del Decreto introdotto dalla L. n. 7/2003 con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico

art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato

artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione

artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999;

8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater.1 del Decreto introdotto dall'art. 8 della L. n. 7/2006 (cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), ovvero:

art. 583-bis c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

9) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquies del Decreto introdotto dalla L. n. 228/2003 con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. delitti contro la personalità individuale, e precisamente:

art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

art. 601 c.p. - Tratta di persone

art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi;

10) fattispecie criminose di cui all'art. 25-sexies del Decreto e art. 187 quinquies TUF (cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato), e precisamente:

art.184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate

art. 185 TUF - Manipolazione di mercato

art. 187-bis TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate

art.187-ter TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato;

11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies del Decreto con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero:

art. 589 c.p. - Omicidio colposo

art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose;

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies del Decreto che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero:

art. 648 c.p. - Ricettazione

art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;


13) fattispecie criminose previste dall'art. 25-nonies del Decreto introdotto dall'art. 15 della L. n. 99/2009 (cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore), in particolare:

art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

art. 171-bis L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

art. 171-ter L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

art. 171-septies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio





art. 171-octies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto introdotto dalla L. n. 116/2009 (cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), ovvero:

art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria;

15) fattispecie criminose previste dall'art. 25-undecies del Decreto introdotto dal D. Lgs. n. 121/2011 (cd. reati ambientali), ovvero:

art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb. - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti

art. 137 comma 11 Cod. Amb. - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

art. 137 comma 13 Cod. Amb. - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento

art. 256 comma 1 lett. a Cod. Amb. - Gestione non autorizzata di rifiuti

art. 256 comma 3 Cod. Amb. - Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica

art. 256 comma 5 Cod. Amb. - Miscelazione di rifiuti pericolosi

art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb. - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi

art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb. - Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante

art. 258 comma 4 Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti

art. 259 comma 1 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti

art. 260, comma 1 e 2 Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

art. 260-bis, comma 6 Cod. Amb. - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti

art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo Cod. Amb. - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI

art. 260-bis, comma 8 Cod. Amb. - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata

art. 279 comma 5 Cod. Amb.- Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti

art. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della L. n. 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

art. 3 comma 6 della L. n. 549/1993 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive

art. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi;

16) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della L. n. 146/06 che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovvero:

art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

art. 74 D.P.R. n. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;

17) fattispecie criminosa prevista dall'art. 25-duodecies del Decreto in relazione all'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (cd. delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).